

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 dicembre 2005, n. 0429/Pres.

Regolamento concernente le procedure per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), come modificato dall'articolo 59 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) stabilisce le procedure per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari, di seguito denominate quote, assegnate alla Regione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 2
(Assegnazione e ripartizione delle quote)

1. La ripartizione tra le Province delle quote assegnate alla Regione con comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è effettuata, con decreto, dal Direttore del Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, sentite le Province, nel rispetto delle riserve per tipologie di lavoro e di nazionalità contenute nella comunicazione ministeriale, nonché delle eventuali riserve stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3.

2. La ripartizione è effettuata tenendo conto, quale criterio prioritario, del numero di lavoratori extracomunitari relativi alle domande di autorizzazione al lavoro pervenute a ciascuna Provincia.

3. I decreti di ripartizione stabiliscono altresì, in relazione alla natura e alla consistenza numerica di ciascuna assegnazione di quote, le modalità di effettuazione della ripartizione stessa.

Art. 3
(Riserve)

1. La Giunta regionale, ove ricorrano particolari e motivate esigenze, anche rappresentate dalle Province, può stabilire, fatte salve le eventuali riserve già previste dalla comunicazione ministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, che parte delle quote assegnate alla Regione sia riservata a determinati settori produttivi ovvero a determinate

tipologie di lavoratori o di datori di lavoro determinandone la misura ed, eventualmente, la localizzazione.

Art. 4
(Restituzione delle quote)

1. Il Direttore del Servizio lavoro, nei casi in cui si renda necessario, su iniziativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, procedere alla restituzione di quote inutilizzate, vi provvede secondo la percentuale risultante dalla proporzione tra le quote inutilizzate di ciascuna Provincia e le quote complessivamente inutilizzate nel corso dell'anno.

Art. 5
(Abrogazione)

1. E' confermata l'abrogazione del «Regolamento concernente le procedure per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari» approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 023/Pres.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 18/2005.